

12 LUG. 2019



STATUTO «IL VILLAGGIO ODV»

ART. 1 Denominazione e sede

- 1) E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato «Il Villaggio ODV» che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.
- 2) L'organizzazione ha sede in viale Sicilia, 69 nel Comune di Verona.
- 3) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 Statuto

- 1) L'organizzazione di volontariato «Il Villaggio ODV» è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.lgs 117/17, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2) L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 Modificazione dello statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno il 50% più uno degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6 Finalità

1) «Il Villaggio ODV» non ha scopo di lucro neanche indiretto ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a. l'informazione e la sensibilizzazione intorno alle problematiche delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- b. la collaborazione e la partecipazione ad iniziative volontarie od istituzionali in ordine ai problemi di cui al punto a);
- c. la promozione e la conduzione diretta di attività di tempo libero e socioculturali rivolte a persone con disabilità e a giovani in situazione di disagio sociale a carattere continuativo o periodico con finalità ricreative, assistenziali, di recupero sociale e di

sostegno alle loro famiglie;

- d. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
- e. L'Associazione si ispira ai principi universali della solidarietà umana, della fraternità e dell'amore soprattutto per i più deboli ed intende valorizzare il ruolo della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della comunità.
- f. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio del comune di Verona.

ART. 7 Ammissione, rigetto, esclusione, recesso e decadenza del socio

- 1) Sono aderenti de «Il Villaggio ODV» tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 2) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 3) L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su



domanda del richiedente ratificata dall'assemblea alla prima riunione utile.

4) Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art 23 comma 1 del D.lgs 117/17, entro dieci giorni deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

5) Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che alla prima sua successiva convocazione delibererà sulle domande non accolte.

6) L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7) I soci cessano di appartenere all'organizzazione per morte, recesso, decadenza ed esclusione. Può recedere il socio che ne dia comunicazione al Consiglio Direttivo, che ne prende atto.

8) Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del socio:

8.1 che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

8.2 che non sia più in grado di concorrere agli scopi sociali;

8.3 che non sia in regola col pagamento della quota annuale di adesione.

9) Può essere escluso il socio:

9.1 che svolga attività in contrasto con quella dell'OdV;

9.2 che non osserva le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

9.3 che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli



obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'OdV.

9.4 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato per iscritto contestato il fatto che può giustificare l'esclusione con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni. Le eventuali controdeduzioni entro 60 giorni vanno presentate in Assemblea che delibererà l'esclusione, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 8 Diritti e doveri degli aderenti

1) Il volontario de «Il Villaggio ODV» è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3) I neo associati iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea.

4) Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di voto per eleggere gli organi dell'organizzazione e diritto di candidarsi per le cariche sociali.

5) Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e



di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

6) I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Segretario che entro 30 giorni fisserà un appuntamento in Sede.

7) I soci hanno a diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione del bilancio d'esercizio.

8) I soci hanno il diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

9) Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

10) Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito

ART. 9 Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

1. Assemblea dei soci
2. Consiglio direttivo
3. Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 L'assemblea

1) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

2) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.



3) Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

4) L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

5) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).

6) Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

7) compiti dell'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, nel caso di superamento delle soglie previste per l'obbligatorietà della nomina del revisore legale dei conti previste dalla Legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati,
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 Convocazione

- 1) L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 2) La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione

ART. 12 Assemblea ordinaria

- 1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
- 2) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione



nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (trequarti) degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.

ART. 14 Consiglio Direttivo

1) Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2) Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari da 5 a 7 membri, eletti dall'assemblea solo tra gli aderenti, per la durata di anni 3.

3) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4) Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.

ART. 15 Compiti del Consiglio Direttivo

a) Assume tutte le decisioni in ordine a tutte le questioni che interessano la vita dell'OdV sotto il profilo organizzativo, salvo ratifica dell'Assemblea;

b) Esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

c) Convoca l'Assemblea dell'OdV almeno una volta l'anno e quando è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

d) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale,

- li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- e) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - f) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - g) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
 - i) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - j) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

ART. 16 Il Presidente

- 1) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2) Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
- 3) Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 4) Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.
- 5) il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.



6) Il Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 26 c. 7 del D.lgs 117/17

ART. 17 Risorse economiche

Le risorse economiche de «Il Villaggio ODV» sono costituite da:

1. richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
3. contributi degli aderenti;
4. contributi di privati;
5. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
6. contributi di organismi internazionali;
7. donazioni e lasciti testamentari;

8. rimborsi derivanti da convenzioni;
9. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio previste fino all'operatività del Runts
10. ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge

ART. 18 I beni

- 1) I beni de «Il Villaggio ODV» sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 2) I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
- 3) I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 Divieto di distribuzione degli utili

- 1) «Il Villaggio ODV» ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a chiunque anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 2) L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 Proventi derivanti da attività marginali

- 1) I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;
- 2) L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D.lgs 117/17

ART. 21 Bilancio

- 1) I documenti di bilancio de «Il Villaggio ODV» sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
- 2) Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
- 3) Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 4) I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, e depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
- 5) Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000€ può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

Art. 22 Organo di controllo

- 1) Ai sensi del art.30 Dlgs 117/2017 è prevista la nomina di un organo di



controllo quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00€;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00€;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

2) L'obbligo di nomina di un organo di controllo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3) Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Dlgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs



117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

6) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 Bilancio sociale



1) nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro «Il Villaggio ODV» depositerà presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicherà nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

2) Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui «Il Villaggio ODV» pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui potrà afferire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 24 Convenzioni

- 1) Le convenzioni tra «Il Villaggio ODV» ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante.
- 2) Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 Dipendenti e collaboratori

- 1) «Il Villaggio ODV» può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla legge art. 33 d.lgs. 117/17.
- 2) I rapporti tra «Il Villaggio ODV» ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione e nello specifico il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
- 3) I dipendenti e i collaboratori sono ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro malattie, infortunio e per responsabilità civile verso i terzi.

ART. 26 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli aderenti a «Il Villaggio ODV» che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 D.lgs 117/17

ART. 27 Responsabilità della organizzazione

«Il Villaggio ODV» risponde, con le proprie risorse economiche, sia dei danni causati per inosservanza delle convenzioni sia dei contratti stipulati.



ART. 28 Assicurazione dell'organizzazione

«Il Villaggio ODV» può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1) Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 (trequarti) degli associati.

2) In caso di scioglimento o estinzione dell'organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 30 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 31 Norma transitoria

1) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

2) A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3) L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente atto occupa fin qui

facciate 18

di fogli 9



Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Verona 1

Atti privati serie 3ª N. 3282/3

Liquidità: ESSENTE

Addi (data del timbro a calendario)

IL DIRETTORE

12 LUG. 2019

IL FUNZIONARIO
Antonella Pasinetti

Firma su delega del Direttore Provinciale

ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO**N°VR0744 - ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO:****ART. 82 DLGS 117/17****ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IL VILLAGGIO ODV****SEDE VIALE SICILIA, 69 - 37138 - VERONA****VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15/06/2019**

Sabato 15 giugno 2019 alle ore 17:30 c/o il Centro G. Mazzini di Via Biancolini n. 39/a a Verona, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'OdV Il Villaggio, per discutere e deliberare sul seguente OdG:

1. Nomina del presidente e del segretario dell'Assemblea
2. Modifiche allo Statuto dell'OdV Il Villaggio
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i 3/4 dei soci come si evince dall'elenco con le firme depositato in sede, ed è quindi presente la maggioranza qualificata prevista per le Assemblee Straordinarie di modifica allo Statuto. Presiede l'Assemblea la Presidente Arianna dalla Pozza che chiama a fungere da segretario Elisa Franzini.

La presidente comunica che il Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) prevede che le Organizzazioni di Volontariato debbano adeguare e quindi modificare i loro statuti entro il 3 agosto 2019. Le modifiche sono principalmente volte a chiarire gli sco-

pi sociali e garantire la democraticità della vita associativa. Alcune modifiche potevano essere adottate con la sola convocazione dell'assemblea ordinaria, ma il codice ne prevede alcune, che è bene inserire, per le quali è necessaria la convocazione dell'assemblea straordinaria. Tali modifiche determinano anche delle aggiunte agli attuali articoli dello statuto e portano ad una differente numerazione complessiva. Ai soci viene letto integralmente il nuovo statuto e dopo alcune domande e relative delucidazioni, l'assemblea straordinaria all'unanimità e per alzata di mano

APPROVA

Il nuovo statuto dell'OdV Il Villaggio.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18:30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Arianna Dalla Pozza

Arianna Dalla Pozza

IL SEGRETARIO

Elisa Franzini

Elisa Franzini

